



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2700 di data 22 luglio 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
Autorizzazione all'esecuzione di interventi di sistemazione ed allargamento del tratto terminale della pista da sci n. 4/2/1 denominata "MALGA MONTAGNA GRANDA", nella skiarea della Panarotta, in Comune di Pergine Valsugana.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Ernesto SANTULIANA | - componente supplente Servizio geologico |
| - Cristina PENASA | - componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 8 luglio 2019, con la quale la società Panarotta S.r.l., con sede in Levico Terme, Via Sluca de Matteoni, 8, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione ad effettuare interventi di sistemazione ed allargamento del tratto terminale della pista da sci n. 4/2/1 denominata "MALGA MONTAGNA GRANDA", nella skiarea della Panarotta, in Comune di Pergine Valsugana.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma degli ing. Ivan Veronesi e Giordano Farina datati giugno 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la sistemazione del tratto della pista, compreso indicativamente tra le quote 1739 m s.l.m. e 1584 m s.l.m. per uno sviluppo di circa 600m. Sono previsti allargamenti nell'ordine di una decina di metri e la regolarizzare delle pendenze dove attualmente il terreno si presenta sconnesso. I volumi di movimentazione di terreno previsti, approssimativamente di 15.000 mc, vengono compensati in loco.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Panarotta S.r.l., con sede in Levico Terme, Via Sluca de Matteoni, 8, all'esecuzione di interventi di sistemazione ed allargamento del tratto terminale della pista da sci n. 4/2/1 denominata "MALGA MONTAGNA GRANDA", nella skiarea della Panarotta, in Comune di Pergine Valsugana, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare il rilascio materiale del presente provvedimento alla presentazione, alla segreteria della Commissione di coordinamento, di una relazione forestale aggiornata all'effettivo stato dei luoghi;
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - dovrà essere atteso il preventivo assegno legnoso ad opera del personale forestale, finalizzato a creare e/o mantenere un margine stabile del bosco limitrofo;
 - dovrà essere effettuata la scorticatura preventiva del terreno umifero per che andrà reimpiegato nei successivi inerbimenti; a tal fine si dovrà provvedere ad asportare intere ampie zolle erbose per il loro reimpiego nei punti più critici;
 - inerbimento dovrà essere effettuato con metodo potenziato su tutte le superfici movimentate, protetto da pacciamatura con fieno o paglia per evitare l'attuale problema persistente di insufficiente inerbimento;

- dovranno essere realizzate una serie di canalette trasversali in terra per la regimazione e smaltimento delle acque meteoriche di scorrimento superficiale, in adeguato numero, proporzionale alla pendenza della pista, che andranno mantenute efficienti nel tempo;
 - le rampe laterali dovranno essere raccordate con i luoghi limitrofi nel modo più armonico possibile;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
 8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/SD/fr